



COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA DIRIGENZIALE
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA

N° _____ del _____ **REG. GEN.**

N° 150 del 22.11.2022 - REG. U.T.C.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
Ing. Fabrizio Polichetti

Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 22.11.2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- il D Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 che le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 e 16/2004 ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni;
- la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 09/06/2009 (BURC n. 43/2009) ha deliberato che i Comuni della Campania devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico /edilizio, di cui al c. 6 dell'art. 146 del Codice;
- questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 19/01, si è avvalso della facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla legge n. 449/1997, per cui le funzioni della anzidetta Commissione risultano attribuite al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia;
- la disposizione di cui all'art. 4 comma 1, lett. m) della LR. Campania 05.01.2011 n. 1 recante modifiche alla LR. n. 19/09 e alla LR. n. 16/04 ha abrogato, di fatto l'art. 41 commi 2 e 3 della LR. n. 16/04 inerente all'istituzione e l'indicazione elettiva dei componenti dell'Organo Collegiale avente funzioni consultive in materia paesaggistica- ambientale;
- l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una "vacatio legis" che avrebbe posto i comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita, con nota prot. n. 942/SP del 07/07/11, ha evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo Collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/82;
- la Regione Campania, successivamente, ha diramato una circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai comuni della Campania dove si precisa che "l'avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/04 non modifica il regime della delega, già conferita ai Comuni della Campania, inerente alla funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica....1 Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale - di fatto abrogato, come già detto, dall'art. 4 comma 1, lett. m) della L.R. n. 01/2011 per poter continuare ad esercitare la funzione loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii., composta dal Responsabile Unico del Procedimento che ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, ri.267, sostituisce la Commissione Edilizia - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti alla relativa composizione, nomina e durata; l'ex Organo Collegiale deve mutare la denominazione in quella di "Commissione Locale per il Paesaggio";
- l'allegato 1 alla L.R. Campania n. 10/82 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - tutela dei beni ambientali" stabilisce che il parere viene espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo

nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive. La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto dovrà in copia, essere rimessa, per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale. Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub delegate di cui all'art. 82 comma II - lettera b), d) ed f) del D.P.R. n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali;

RICHIAMATI:

- le Leggi Regione Campania n. 54 del 29.5.1980, n. 65 dell'01.9.1981 e n. 10 del 23.2.1982, con cui sono sub delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall'art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- le " Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981 n. 65 - tutela dei beni ambientali", allegate alla L.R.C. 10/82;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi,;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 19/6/2009;
- la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prot. 201L0602279 del 02.8.2011;
- la Legge della Regione Campania n. 16 del 22.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni "Norme sul governo del Territorio" e suo Regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 04/04/2016 con cui si è proceduto all' "Istituzione delle Commissione Locale per il Paesaggio;
- la Determinazione Dirigenziale U.T.C. n. 116/2021;

CONSIDERATO

CHE con Delibera di C.C. N. 31/2021 del 09/08/2021, sono stati nominati i componenti effettivi della CLP, con successiva sostituzione di un membro con determinazione dirigenziale n. 134/2022 del 10.10.2022;

PRESO ATTO

della rinuncia all'incarico come RUP - Tutela Paesaggistica del professionista esterno Arch. Antonio D'Amico, nominato con apposita Deliberazione di G.C., pervenuta in data 16/11/2022 con prot. n. 11614/2022;

CONSIDERATO

CHE il Comune, per garantire il corretto funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ha necessità di nominare un Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. (R.U.P. paesaggistico), al fine di evitare una sospensione delle istanze di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004;

CHE attesa la carenza di personale nell'Area Tecnica e le incompatibilità dei ruoli dei dipendenti, risulta necessario provvedere per le attività di cui sopra a nominare un professionista esterno in possesso dei requisiti di cui alle LL.RR. n. 10/82 e 16/04 a cui affidare l'incarico di responsabile dell'attività di tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

RITENUTO

opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia paesaggistica, per individuare e designare, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei titoli edilizi;

STABILITO

CHE l'incarico avrà durata pari a quella della Commissione Locale per il Paesaggio;

PRECISATO:

CHE questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare istruttoria ed

esame dei curricula trasmettendo la documentazione ad altro organo per l'individuazione della figura predisposta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

CHE il compenso stabilito, per ogni autorizzazione rilasciata, completa di istruttoria e provvedimento finale, con tutti gli adempimenti connessi previsti dalla vigente normativa di settore, è pari ad Euro 70,00 (diconsi settanta/00) oltre IVA e oneri di legge;

PRESO ATTO

CHE l'Area Tecnica ha predisposto apposito schema di "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA", unitamente al fac-simile di domanda all'uopo predisposto (allegati);

CHE occorre approvare l'allegato schema di avviso con i relativi allegati e disporre la pubblicazione dell'Avviso per almeno giorni 15 per la presentazione delle candidature;

DATO ATTO

CHE il presente atto non comporta, allo stato, impegno di spesa, che sarà effettuato con successiva determinazione;

CHE con la pubblicazione dell'avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, e non sono previsti graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda di cui all'avviso, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico.

VISTI

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il D.P.R. 207/2010;

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.;

L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;

il Decreto-Legge n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare:

il comma 4 dell'art. 37, come novellato dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto legge n. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), sospeso fino al 31.12.2020, e l'art. 38;

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di contabilità;

Visto il decreto sindacale n. 75/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'area Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (e ss.mm.ii.),

D E T E R M I N A

1. **di rendere** la premessa parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di prendere** atto di quanto in premessa e procedere con gli adempimenti consequenziali per individuare e designare, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei titoli edilizi;
3. **di approvare** l'allegato schema di "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA", unitamente al fac-simile di domanda all'uopo predisposto;

4. **di** pubblicare l'Avviso allegato all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", per almeno giorni 15;
5. **di** stabilire che l'incarico, a valle della nomina, sarà formalizzato con la stipula di apposita convenzione;
6. **di pubblicare** copia della presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi;
7. di dare atto che il presente atto non comporta, allo stato, impegno di spesa, che sarà effettuato con successiva determinazione;
8. **Di dare atto che:**
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto relativo alla copertura finanziaria;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs n.267/2000 (e ss.mm.ii.) il responsabile dell'area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

La presente determina è trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Numero pubblicazione all'Albo Pretorio _____ del _____

Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Luigia Francesca Romano